



PARCO
ADDA SUD

STATUTO

DEL

CONSORZIO PER IL PARCO REGIONALE DELL'ADDA SUD

TITOLO I - GENERALITA'

Art. 1 - Composizione del Consorzio e durata

1. Il Consorzio Parco dell'Adda Sud, già Consorzio per la gestione del Parco regionale dell'Adda Sud, istituito con legge regionale 16 settembre 1983, n. 81, comprende le Province di Lodi e di Cremona e i Comuni di Abbadia Cerreto, Bertonico, Boffalora d'Adda, Camairago, Castelnuovo Bocca d'Adda, Castiglione d'Adda, Cavacurta, Cavenago d'Adda, Cervignano d'Adda, Comazzo, Cornovecchio, Corte Palasio, Galgagnano, Lodi, Mairago, Maccastorna, Maleo, Meleti, Merlino, Montanaso Lombardo, S. Martino in Strada, Terranova de' Passerini, Turano Lodigiano, Zelo Buon Persico (LO); Casaletto Ceredano, Credera Rubbiano, Crotta d'Adda, Formigara, Gombito, Montodine, Moscazzano, Pizzighettone, Ripalta Arpina, Rivolta d'Adda, Spino d'Adda (CR).

Il presente Statuto è adeguato alle disposizioni della legge regionale 16 settembre 1996, n. 26, così come modificata dalla legge regionale 8 febbraio 2006, n. 6.

2. Al Consorzio possono altresì aderire i Comuni interessati funzionalmente all'attività dell'Ente, a' sensi dell'art. 3 Il comma della legge istitutiva.
3. Il Consorzio del Parco dell'Adda Sud è ente pubblico consortile regionale, obbligatorio per lo svolgimento delle funzioni pubbliche ad esso conferite dalla Regione Lombardia.
4. Il Consorzio ha sede in Lodi. Con delibera di Assemblea può essere modificata la Sede.
5. Le adunanze degli Organi consorziali possono essere convocate anche presso le Sedi degli Enti consorziati o dei Centri Parco.

Art. 2 - Scopi

1. Il Consorzio ha lo scopo di tutelare e valorizzare le risorse ambientali e paesistiche del Parco dell'Adda Sud, area protetta classificata quale parco regionale fluviale, mediante la gestione, progettazione e realizzazione del Parco stesso, nonché per la fornitura al pubblico dei servizi ambientali propri e compatibili.
2. In particolare il Consorzio:
 - a) adotta la proposta di varianti del Piano Territoriale e i Regolamenti del Parco, approva i piani di settore;
 - b) approva il Piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili;

- c) esprime parere agli Organi della Regione e degli Enti Locali su provvedimenti e progetti che riguardano il territorio del Parco, nei casi previsti dalla legge o su loro richiesta;
 - d) promuove l'acquisizione, anche mediante espropriazione per pubblica utilità, delle aree individuate nel piano territoriale, sentito il Comune interessato che dovrà pronunciarsi entro 30 gg. dalla richiesta, come necessarie al conseguimento delle finalità del Parco, ovvero comunque necessarie alla realizzazione dei propri fini;
 - e) propone alla Regione gli interventi finanziari di cui all'art. 3 della legge regionale 30.11.1983, n. 86;
 - f) promuove lo studio e la conoscenza dell'ambiente e indica gli interventi per la sua migliore tutela e fruizione;
 - g) sviluppa iniziative di educazione ambientale, fruizione sociale e turistico-ricreative;
 - h) in collaborazione con i Comuni interessati, pianifica, progetta e attua gli interventi necessari per la tutela la conservazione e la valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, nonché delle presenze storiche architettoniche e artistiche allo scopo di promuovere il contesto socioculturale;
 - i) esercita la vigilanza nei modi previsti dalle vigenti leggi nazionali e regionali;
 - l) esercita ogni altra funzione prevista dalla legge, o comunque necessaria per il proseguimento delle proprie finalità istituzionali.
3. Il Consorzio può assumere le funzioni di tutela, valorizzazione, pianificazione, realizzazione e gestione di altre aree protette regionali, provinciali, comunali e sovracomunali, di parchi e giardini pubblici, del verde di rete del sistema regionale, previa convenzione con l'Ente titolare o proprietario, ovvero in conseguenza di affidamento di tali funzioni da parte della Regione.
4. Il Consorzio può assumere altresì ogni funzione e servizio ambientale nell'interesse degli Enti consorziati, ovvero per convenzione con altri Enti pubblici o privati, ivi compresa, in particolare, l'assistenza e la consulenza nella redazione di strumenti urbanistici, progetti e interventi di valore ambientale e paesistico.
5. Inoltre il Consorzio può svolgere, purchè compatibili con le proprie finalità, funzioni che ad esso venissero richieste da almeno la maggioranza degli Enti consorziati.

Art. 3 - Quote di partecipazione

- 1. La rappresentanza degli Enti consorziati, di cui all'art. 1, è determinata dalle quote di partecipazione definite ai sensi dei commi successivi;
- 2. Alle Province di Lodi e Cremona è riservata una complessiva quota del 30% della quota di partecipazione da suddividere tra loro per 40% Provincia di Cremona - 60% Provincia di Lodi;

3. La restante quota del 70% della quota di partecipazione spetta ai Comuni ed è suddivisa per il 70% in proporzione alla estensione del territorio comunale incluso nel Parco e per l'altro 30% in proporzione alla contribuzione finanziaria obbligatoria, rapportata alla popolazione dell'ultimo censimento;
4. Alla data di adozione del presente statuto le quote di partecipazione degli Enti Consorziati risultano come indicate nella seguente tabella:

ENTE	PROVINCIA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
ABBADIA CERRETO	LO	0,79
BERTONICO	LO	3,28
BOFFALORA D'ADDA	LO	1,36
CAMAIRAGO	LO	1,88
CASALETTO CEREDANO	CR	0,92
CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA	LO	1,15
CASTIGLIONE D'ADDA	LO	2,70
CAVACURTA	LO	0,72
CAVENAGO D'ADDA	LO	2,27
CERVIGNANO D'ADDA	LO	0,33
COMAZZO	LO	2,82
CORNOVECCHIO	LO	1,08
CORTE PALASIO	LO	2,06
CREDERA RUBBIANO	CR	2,17
CROTTA D'ADDA	CR	1,93
FORMIGARA	CR	2,23
GALGAGNANO	LO	1,05
GOMBITO	CR	1,53
LODI	LO	11,25
MACCASTORNA	LO	1,17
MAIRAGO	LO	0,36
MALEO	LO	2,36
MELETI	LO	0,70
MERLINO	LO	1,98
MONTANASO LOMBARDO	LO	1,31
MONTODINE	CR	1,89
MOSCAZZANO	CR	1,03
PIZZIGHETTONE	CR	4,01
RIPALTA ARPINA	CR	0,67
RIVOLTA D'ADDA	CR	4,18
SAN MARTINO IN STRADA	LO	0,88
SPINO D'ADDA	CR	2,90
TERRANOVA DEI PASSERINI	LO	0,18
TURANO LODIGIANO	LO	1,96
ZELO BUON PERSICO	LO	2,90
PROVINCIA DI LODI		18
PROVINCIA DI CREMONA		12
TOTALE PARCO ADDA SUD		100,00

TITOLO II - ORGANI

Art. 4 - Organi del Consorzio

Sono organi amministrativi del Consorzio:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 5 - Assemblea - Composizione

L'Assemblea è composta da un rappresentante per ciascuno degli Enti consorziati, nella persona del Sindaco e del Presidente della Provincia, i quali possono farsi rispettivamente rappresentare da un Consigliere comunale o provinciale a tal fine delegato.

Art. 6 - Competenza dell'Assemblea

1. L'Assemblea è l'Organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Consorzio;
2. Compete in particolare alla stessa:
 - a) l'elezione e la revoca, a maggioranza assoluta delle quote, del Presidente;
 - b) l'elezione e la revoca, a maggioranza assoluta delle quote, dei membri del Consiglio di Amministrazione;
 - c) la nomina dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - d) la nomina dei componenti del Comitato Tecnico-Scientifico;
 - e) l'approvazione del bilancio preventivo, dei relativi assestamenti e del conto consuntivo;
 - f) l'adozione del Piano Territoriale, dei piani di settore e relative varianti;
 - g) l'adozione dei Regolamenti del Parco;
 - h) l'approvazione del Piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili;
 - i) la contrazione di mutui e gli impegni di spesa pluriennali;
 - l) l'approvazione della pianta organica e le sue variazioni;

- m) le proposte di modifica dello Statuto da sottoporre all'approvazione degli Enti interessati;
- n) l'attivazione di nuovi servizi;
- o) acquisti e alienazione di beni immobili;
- p) la decisione sulle domande di adesione di altri Comuni à sensi del II comma art. 3 della Legge Regionale 81/83;
- q) la determinazione dei contributi finanziari a carico degli Enti consorziati;
- r) le deliberazioni inerenti alle funzioni di cui al 5° comma dell'art. 2.

Art. 7 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente del Consorzio tutte le volte in cui si rende necessario e anche quando lo richiedano almeno un sesto delle quote componenti l'Assemblea. In tal caso la convocazione deve avvenire nel termine di venti giorni.
2. L'avviso di convocazione deve essere spedito almeno 10 giorni prima della seduta di prima convocazione. L'eventuale seconda convocazione deve essere comunicata contestualmente alla prima e deve tenersi almeno un'ora dopo la prima.
3. In prima convocazione l'Assemblea è valida quando è presente la maggioranza delle quote ed almeno la metà dei componenti. In seconda convocazione l'Assemblea è valida con la presenza di almeno un terzo delle quote ed almeno un terzo dei componenti.
4. L'Assemblea è assistita dal Segretario del Consorzio con funzioni di verbalizzazione.

Art. 8 - Consiglio di Amministrazione, composizione, nomina e durata

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da otto membri, più il Presidente, tutti eletti dall'Assemblea tra persone scelte al di fuori di essa. I candidati alla Presidenza e al Consiglio di Amministrazione devono presentare i curricula in Segreteria, almeno tre giorni prima dell'elezione, al fine di consentire le presentazioni delle candidature all'Assemblea.
2. Ogni componente dell'Assemblea ha diritto ad esprimere, in rapporto alla sua quota, in modo palese un numero di preferenze pari ad un terzo del numero dei componenti dell'organo da eleggere; per il Presidente il numero delle preferenze è pari ad uno. Risultano eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero di quote comunque pari o superiore alla maggioranza assoluta; a parità di quote è eletto il più anziano d'età.
3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni.

4. Dalla data di entrata in vigore del presente Statuto chi ricopre, per due mandati consecutivi la carica di Presidente o componente del Consiglio di Amministrazione non può essere rieletto, nelle stesse funzioni, nel mandato successivo.

Art. 9 - Adunanze del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti.
2. Le adunanze sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri.
3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.
4. Il Consiglio di Amministrazione è assistito dal Segretario del Consorzio con funzioni di verbalizzazione.
5. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa senza diritto di voto il Direttore del Parco.

Art. 10 - Competenze del Consiglio di Amministrazione

1. Al Consiglio di Amministrazione, compete ogni atto di amministrazione attiva che non sia di competenza esclusiva dell'Assemblea, del Presidente e del Direttore.
2. In particolare il Consiglio di Amministrazione:
 - a) propone la convocazione dell'Assemblea;
 - b) attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dell'Assemblea consortile;
 - c) predispone e presenta all'Assemblea il bilancio di previsione e i relativi allegati, il conto consuntivo e i piani finanziari ;
 - d) delibera sui contratti e sulle procedure di scelta del contraente, sugli acquisti e sulle alienazioni non di carattere immobiliare;
 - e) approva il programma dei lavori pubblici e i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi delle opere da realizzare e le rispettive perizie compresa la deliberazione delle procedure ablativo per l'individuazione e l'acquisizione delle aree;
 - f) provvede all'assunzione del Direttore, del Segretario e di eventuali altri dirigenti determinando le spettanze economiche, secondo gli accordi di lavoro e i criteri stabiliti dalla Giunta Regionale;
 - g) affida le consulenze determinandone le finalità e le condizioni;
 - h) approva l'entità annuale delle spese nell'ambito del bilancio; approva le variazioni di bilancio, salvo ratifica dell'Assemblea nella sua prima seduta successiva;

- i) propone la decadenza dei Consiglieri, previa contestazione;
- l) istituisce e nomina le Commissioni operative ed i gruppi di lavoro; il funzionamento delle Commissioni sarà definito da apposito Regolamento;
- m) provvede alla elezione del Vice Presidente.

Art. 11 - Presidente del Consorzio - elezione, decadenza e competenze

1. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea ai sensi dell'art. 6.
2. Il Presidente decade dall'incarico in caso di revoca da parte dell'Assemblea che dovrà provvedere all'elezione del nuovo Presidente entro trenta giorni dalla decadenza. In caso di inottemperanza i membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica.
3. Il Presidente in particolare:
 - a) rappresenta il Consorzio di fronte a terzi e dinanzi alle autorità giudiziarie ed amministrative;
 - b) convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio d'Amministrazione e ne firma i rispettivi processi verbali in unione al Segretario;
 - c) vigila sulla regolare e puntuale esecuzione dei provvedimenti presi dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;
 - d) cura le relazioni esterne e vigila sulla trasparenza e correttezza dell'azione amministrativa;
 - e) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d'urgenza, sottoponendo i provvedimenti al Consiglio di Amministrazione per la ratifica;
 - f) firma la corrispondenza avocata alla sua competenza;
 - g) insieme con il Direttore sovrintende agli uffici e servizi consorziali e veglia al loro ordinato funzionamento e tiene i rapporti con i Sindacati;
 - h) provvede alle consultazioni degli enti consorziati e delle formazioni sociali;
 - i) esercita quelle altre funzioni che gli siano deferite dai regolamenti consorziali e da deliberazioni dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione;
 - l) d'intesa con il Direttore adotta d'urgenza i provvedimenti necessari al regolare funzionamento dei servizi consortili, salvo ratifica dei relativi atti da parte del Consiglio di Amministrazione.

- m) delega componenti del Consiglio d'Amministrazione per funzioni o progetti-obiettivi.
4. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, il Vice Presidente lo sostituisce legalmente.

Art. 12 - Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri, iscritti al Registro dei revisori contabili, è nominato dall'Assemblea del Consorzio, su designazione rispettivamente, due dall'Assemblea stessa ed uno dalla giunta regionale.
2. Il Collegio, che dura in carica tre anni, esercita il controllo sulla gestione economica e finanziaria del Consorzio, svolge i compiti indicati dal decreto legislativo n. 267/2000 e dal regolamento di contabilità consortile.
3. Il Collegio dei Revisori, nella prima seduta, nomina nel proprio seno il Presidente.
4. Il Collegio è invitato alle riunioni dell'Assemblea.

Art. 13 - Comitato Tecnico scientifico

1. Per garantire un adeguato supporto specialistico ai problemi del Parco, il Consiglio di Amministrazione istituisce un comitato tecnico-scientifico, composto da un numero massimo di sette membri, sulla base dei criteri fissati con deliberazione di Giunta Regionale.
2. Le funzioni del Comitato tecnico-scientifico verranno disciplinate con apposito regolamento.

Art. 14 - Dirigenza

1. La dirigenza del Consorzio è prevista nella pianta organica e disciplinata dal Regolamento di organizzazione.
2. Sono dirigenti del Consorzio: il Direttore e le eventuali altre figure previste dalla pianta organica. I dirigenti esercitano le funzioni loro attribuite dallo Statuto e dal Regolamento di organizzazione e sono responsabili della correttezza amministrativa e dell'efficienza di gestione.
3. Il Consiglio di Amministrazione, in relazione a particolari esigenze, può conferire incarichi dirigenziali per le posizioni fissate nell'organico mediante forme contrattuali a termine; i limiti di durata e le condizioni economiche e normative di tali incarichi sono determinate dal Consiglio di Amministrazione.
4. I dirigenti concorrono con attività istruttorie, di analisi e con autonome proposte alla predisposizione degli atti di indirizzo generale e dei provvedimenti di competenza degli organi collegiali.

Art. 15 - Direttore

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione con incarico a termine della durata di **cinque** anni, anche a tempo parziale, rinnovabile sulla base dei criteri fissati da apposita deliberazione della Giunta Regionale.
2. Sono compiti del Direttore:
 - a) la direzione del Consorzio e il coordinamento della Dirigenza;
 - b) la programmazione e definizione degli interventi necessari per la pianificazione del territorio, per la progettazione e realizzazione dei piani di settore e dei progetti, nonché per la gestione del Parco;
 - c) la elaborazione degli adempimenti tecnici connessi alla predisposizione dei bilanci annuali e pluriennali nonché dei conti consuntivi;
 - d) lo svolgimento delle funzioni di ufficiale delegato a rappresentare l'Amministrazione nella stipula dei contratti e di Coordinatore dei lavori pubblici del Consorzio;
 - e) la presidenza delle commissioni di concorso e di gara e la gestione del personale;
 - f) l'emanazione delle autorizzazioni, dei nulla-osta e dei pareri di competenza consortile, su delega del Presidente;
 - g) il parere tecnico sulle proposte di deliberazione.
3. Il Direttore può delegare all'esercizio di specifiche funzioni un dirigente o un funzionario del Consorzio, escluse quelle che l'art. 8 della L.R. 26/96 attribuisce in via esclusiva al Direttore.
4. Il Direttore ha la responsabilità gestionale del Consorzio, limitatamente agli atti di sua competenza.

TITOLO III - AMMINISTRAZIONE

Art. 16 - Il Segretario

1. Il Segretario Consortile è nominato dal Consiglio di Amministrazione con incarico a termine della durata massima di quattro anni rinnovabile ed è scelto tra persone che abbiano provata competenza in materia amministrativa e contabile.
2. Spettano al Segretario la gestione amministrativa e contabile, la redazione dei verbali degli organi deliberanti, il parere di legittimità e di regolarità contabile, il rogito dei contratti e quant'altro stabilito dal regolamento del personale.
3. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Segretario, le funzioni sono assunte dal Direttore. Possono essere conferite dal Consiglio di Amministrazione, anche a tempo parziale, con contratto di diritto privato a termine.

Art. 17 - Personale

1. L'entità del personale, la sua organizzazione e le sue mansioni sono stabilite dalla pianta organica e dal regolamento, sulla base di criteri definiti con deliberazione di Giunta Regionale.
2. Il Consorzio ha facoltà di chiedere alla Giunta Regionale ed agli Enti Consorziati di comandare proprio personale, fino all'integrazione della pianta organica.

Art. 18 - Contabilità

1. Per la gestione finanziaria e contabile si applicano le norme previste per gli Enti locali.
2. Gli emolumenti, deliberati in concomitanza con l'approvazione del bilancio di previsione, sono determinati sulla base di quanto stabilito dalla L. 816/85 per il Presidente e per i componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.
3. Al Presidente del Collegio dei Revisori dei conti spettano qualora iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti i compensi previsti dagli artt. 37 e 38 del D.P.R. 10.10.94, n. 645. Agli altri componenti e a quelli del Comitato tecnico-scientifico spetta un gettone di presenza pari all'importo determinato ai sensi dell'art. 26, comma 3, della L.R. 10.03.1995, n. 10.

Art. 19 - Mezzi finanziari

1. Gli Enti consorziati contribuiscono alle spese di gestione del Consorzio con un contributo annuale ordinario.

2. Il contributo degli Enti Consorziati viene stabilito annualmente, in sede di approvazione del bilancio preventivo e sarà così suddiviso:

- 50% del contributo a carico dei Comuni consorziati rapportato alla popolazione residente come risultante dall'ultimo censimento;
- 50% del contributo a carico delle province che contribuiscono rispettivamente per i 2/5 la Provincia di Cremona e per i 3/5 la Provincia di Lodi.

Nella seguente tabella sono riportati i contributi ordinari degli Enti Consorziati in base al Bilancio in vigore alla data di adozione del presente statuto:

ENTE CONSORZIATO	PROV	CONTRIBUTO CONSORTILE
ABBADIA CERRETO	LO	671.386
BERTONICO	LO	2.661.564
BOFFALORA D'ADDA	LO	2.078.897
CAMAIRAGO	LO	1.246.859
CASALETTO CEREDANO	CR	2.347.452
CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA	LO	4.289.674
CASTIGLIONE D'ADDA	LO	11.013.121
CAVACURTA	LO	1.829.526
CAVENAGO D'ADDA	LO	4.577.411
CERVIGNANO D'ADDA	LO	3.057.202
COMAZZO	LO	3.018.837
CORNOVECCHIO	LO	553.893
CORTE PALASIO	LO	3.227.446
CREDERA RUBBIANO	CR	4.023.518
CROTTA D'ADDA	CR	1.608.928
FORMIGARA	CR	2.697.531
GALGAGNANO	LO	1.117.377
GOMBITO	CR	1.433.888
LODI	LO	101.652.568
MACCASTORNA	LO	189.427
MAIRAGO	LO	2.385.817
MALEO	LO	8.015.864
MELETI	LO	1.150.947
MERLINO	LO	2.345.054
MONTANASO LOMBARDO	LO	3.769.350
MONTODINE	CR	5.354.300
MOSCAZZANO	CR	1.899.062
PIZZIGHETTONE	CR	16.621.588
RIPALTA ARPINA	CR	2.232.357
RIVOLTA D'ADDA	CR	17.161.094
SAN MARTINO IN STRADA	LO	7.459.573
SPINO D'ADDA	CR	13.355.777
TERRANOVA DEI PASSERINI	LO	1.652.088
TURANO LODIGIANO	LO	3.040.417
ZELO BUON PERSICO	LO	10.260.210
PROVINCIA DI LODI		150.000.000
PROVINCIA DI CREMONA		100.000.000
TOTALE ENTI CONSORZIATI		500.000.000

3. Il Consorzio provvede al conseguimento degli scopi statutari con i seguenti mezzi:

- quote di contribuzione degli Enti consorziati;
- proventi derivanti dagli atti di concessione e dalla gestione di eventuali servizi consortili;

- conferimenti ordinari e straordinari disposti dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia, dai Comuni e da altri Enti;
 - corrispettivi derivanti da convenzioni con soggetti pubblici o privati per attività o iniziative che interessano il territorio del Parco;
 - corrispettivi derivanti da convenzioni per la tutela, valorizzazione, pianificazione, realizzazione e gestione di altre aree protette o verdi;
 - proventi per funzioni e servizi ambientali prestati dal Consorzio ai Consorziati o a terzi;
 - atti di liberalità, sponsorizzazioni, contributi di privati o Enti pubblici a qualsiasi titolo;
4. Fermo restando l'obbligo dei Consorziati di partecipare alle spese generali, la gestione degli altri servizi consortili deve assicurare l'integrale copertura di tutti i restanti costi, compresi gli oneri di ammortamento e gli interessi passivi, così da garantire al bilancio il pareggio economico e finanziario.

Art. 20 - Contratti

1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni, alle vendite, agli acquisti, alle permuta, alle locazioni ed ai servizi in genere il Consorzio provvede mediante contratti da stipularsi nelle forme stabilite dalla legge.
2. L'Assemblea determina, con apposito regolamento, le procedure da osservarsi per lo svolgimento delle gare e per la stipulazione dei contratti, ivi compresi i contratti in economia, tenendo conto delle esigenze di funzionalità di un consorzio pubblico.
3. Il Consorzio ha un proprio tesoriere. Il servizio di cassa e tesoreria è espletato da Istituto di credito individuato ai sensi del regolamento di cui al comma precedente.

Art. 21 - Controllo degli atti e pubblicità

1. Per gli atti da sottoporre a controllo di legittimità si applicano le disposizioni contenute nell'art. 17 della Legge 15.05.1997 n. 127.
2. Sono atti fondamentali: bilancio di previsione e conto consuntivo, proposta di piano territoriale di coordinamento, piani di settore e regolamenti d'uso.
3. Le deliberazioni verranno pubblicate all'albo Pretorio del Consorzio, presso la sua sede.
4. Apposito regolamento dovrà disciplinare l'accesso agli atti e la partecipazione dei cittadini alle attività del Parco.

TITOLO IV - PARTECIPAZIONE

Art. 22 - Partecipazione di Enti ed Associazioni

1. Nella realizzazione delle finalità statutarie, il Consorzio garantisce la più ampia partecipazione degli enti e delle Associazioni interessate, promuovendo incontri periodici e pubblicizzando i suoi programmi di attività.
2. I rappresentanti delle associazioni agricole, culturali, naturalistiche, ricreative, venatorie e piscatorie operanti nel territorio del Parco, nonché di altre categorie interessate rappresentative a livello territoriale ed incluse in apposito elenco aggiornato annualmente dal Consorzio, vengono consultati dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno. Gli stessi, su tematiche specifiche, qualora il Presidente del Consorzio lo ritenga opportuno, possono essere invitati alle sedute dell'Assemblea con diritto di parola ma senza diritto di voto.
3. L'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle proprie competenze, potranno stabilire forme di collaborazione con le associazioni di cui al comma precedente per la realizzazione di singole iniziative di difesa, gestione e sviluppo del Parco.
4. Il Consorzio ha la facoltà di promuovere la costituzione di associazioni ed organismi finalizzati alla valorizzazione culturale ed ambientale del Parco.

Art. 23 - Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica

1. E' istituito nell'ambito del Parco il servizio volontario di vigilanza ecologica, a' sensi della L.R. 29 dicembre 1980, n. 105.
2. Le guardie ecologiche collaborano con il personale del Consorzio alla vigilanza e all'osservanza dei divieti e delle prescrizioni in materia di tutela dell'ambiente naturale del territorio del Parco.
3. Responsabile del Servizio di vigilanza ecologica è il Direttore o un dipendente del Consorzio appositamente incaricato.
4. Compete al responsabile del servizio di vigilanza ecologica:
 - a) la redazione dei programmi di lavoro e l'organizzazione dei turni di servizio;
 - b) la predisposizione degli ordini di servizio;
 - c) la ricezione dei rapporti di servizio e dei verbali relativi alle trasgressioni e la loro trasmissione alle Autorità competenti;
 - d) la conservazione e manutenzione dei mezzi e delle dotazioni destinate al servizio di vigilanza ecologica;

- e) la predisposizione del rapporto annuale sullo stato di conservazione dell'ambiente naturale nel territorio del Parco , da trasmettere, tramite gli organi del Consorzio alla Giunta regionale a' sensi dell'art. 26, IV comma, della Legge regionale n. 86 del 30 novembre 1983;
 - f) le altre funzioni previste dal regolamento su servizio volontario di vigilanza ecologica.
5. Compete al Consiglio di Amministrazione l'organizzazione dei corsi di formazione delle guardie ecologiche.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 - Devoluzione del patrimonio

Alla cessazione o in caso di scioglimento del Consorzio, il suo patrimonio verrà devoluto agli enti consorziati secondo i criteri stabiliti dalla L.R. che sancirà lo scioglimento o la cessazione del Consorzio.

Art. 25 - Norme transitorie

1. La prima seduta dell'Assemblea costituita sulla base del presente Statuto sarà convocata dal Presidente in carica del Consorzio, per procedere al rinnovo degli organi di gestione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto.
2. Le quote di partecipazione valide per la prima seduta dell'Assemblea sono quelle determinate con i criteri di cui all'art. 3 con i dati aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Le quote possono variare, in seguito, con il variare della contribuzione finanziaria obbligatoria e/o dell'estensione territoriale vincolata. Ogni variazione dovrà essere approvata dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio di previsione.